

Data di pubblicazione: 12/02/2020

Nome allegato: Allegato F Bozza di Addendum al contratto.pdf

CIG: 7666760A7D;

Nome procedura: Lavori di installazione di nuovi infissi e varie

presso la sede INPS in via Alcide De Gasperi 55 Napoli.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione centrale Acquisti e Appalti

APPENDICE AL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO N. []

Affidamento dei lavori di installazione di nuovi infissi e varie presso la Filiale Metropolitana INPS di Napoli alla via De Gasperi, 55 in Napoli

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

CIG: 7666760A7D CUP: F66J18000000005

Tra

a) INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587 - Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, CAP 00144, nella persona del Dott. Vincenzo CARIDI, nato a Melito di Porto Salvo il 15.05.1964, nella sua qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Acquisti e Appalti dell'INPS, domiciliato per la carica presso la sede Centrale dell'Istituto (indicato anche nel prosieguo come l'«Istituto» o la «Stazione Appaltante»);

e

b) Operatore Economico [], con sede legale in [] ([]), Via [], - CAP [] (C.F./P.IVA: []) nella persona del [], nato a [] il [], nella sua qualità di Legale rappresentante (indicato anche nel prosieguo come l'«Appaltatore»);

di seguito collettivamente indicati come le «Parti».

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno redatto la presente appendice al documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. [], che entrerà in vigore all'atto della sottoscrizione mediante firma digitale.

PREMESSO

- che a mezzo di determina del Direttore centrale Acquisti e Appalti n. []del [], l'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'operatore economico [], quale soggetto che ha formulato la migliore offerta pari ad € [], IVA ed oneri della sicurezza pari a € []esclusi (€[]IVA al 22% ed oneri della sicurezza inclusi);
- che l'Appaltatore ha dichiarato ed asseverato, in corso di procedura, il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto;
- che la Stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di carattere generale;
- che l'art. 92, comma 3, del d.lgs. 06/09/2011 n. 159 consente di procedere, nei casi di urgenza, alla stipula dei contratti pubblici immediatamente dopo la richiesta di informazioni prefettizie ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del predetto decreto;
- che con il presente contratto le parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;

tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto del contratto)

L'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione dei lavori di installazione di nuovi infissi e varie presso la Filiale Metropolitana INPS di Napoli alla via De Gasperi, 55 in Napoli, come riportato nell'art. 1 del Capitolato speciale di appalto.

Art. 2 (Condizione risolutiva)

L'efficacia del presente Contratto è subordinata alla condizione risolutiva della mancanza del permanere del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dagli artt. 80 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione e dell'accertamento di cui all'art. 91 del d.lgs. 06/09/2011 n. 159.

In caso di avveramento della condizione, ai sensi dell'art. 1360, comma 2, c.c., trattandosi di contratto ad esecuzione continuata la stessa non ha effetto sulle prestazioni già eseguite.

Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L' Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si impegna a:

- a) in caso di modifiche relative alle predette informazioni, comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (diconsi sette) giorni dal verificarsi dei citati eventi i nuovi estremi identificativi del conto dedicato e/o le nuove generalità delle persone delegate ad operare sul conto medesimo;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all' appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il C.I.G. in epigrafe indicato;
- c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all' art. 3, commi 2, 3 e 4, della precitata legge n. 136/2010, con le specifiche modalità ivi previste.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti già stipulati ovvero da stipulare con i propri subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, analoga clausola di cui al presente articolo ed a trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi del comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010, copia dei contratti stessi. Tale comunicazione può avvenire anche per estratto o mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte attestanti gli assolvimenti degli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [] della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4 (Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del CGA, l'Appaltatore ha dichiarato di aver eletto il proprio domicilio in [1], via [1].

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, ovvero devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo, esclusivamente il Sig. []C.F.: []. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita

comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso []— Sede [], codice IBAN: [].

Ai sensi dell'art. 4 del CGA, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane comunque pienamente responsabile dell'operato del di lui rappresentante. L'Appaltatore od il di lui rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, viene sollevata da qualsivoglia responsabilità.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato nel CSA.

Art. 5 (Consegna, inizio lavori, sospensioni e proroghe)

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, previa convocazione dell'esecutore, salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti che non potrà comunque comportare alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio effettivo ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di

sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori, d'ufficio o su richiesta dell'impresa, può ordinare, previa autorizzazione del Responsabile unico del Provvedimento, la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori o di mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o di ritardata ultimazione dei lavori stessi:

- √ il ritardo nell'installazione del cantiere;
- ✓ l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
- ✓ dei lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

- ✓ il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- ✓ il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'impresa comunque previsti dal capitolato tecnico;
- ✓ la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
- ✓ le eventuali controversie tra l'impresa, i fornitori, i sub-affidatari e altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'impresa e il proprio personale dipendente.

Resta salva la facoltà del Direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al Responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla Direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere proroghe motivate, che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo. Il Responsabile del Procedimento può, per ragioni organizzative aziendali, ordinare la sospensione dei lavori per un massimo di 60 giorni naturali e consecutivi, anche ad intervalli frazionati. Per sospensioni entro detto limite non spetterà all'appaltatore alcun compenso od indennizzo aggiuntivo rispetto all'importo offerto in fase di gara; ne segue che gli oneri di gestione del cantiere per dette sospensioni dovranno ritenersi compresi e compensati nell'offerta.

Art. 6 (Termini e ultimazione dei lavori)

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 7 (Penali in caso di ritardo)

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo su ogni singola fase, viene applicata una penale dello 0,5 per mille dell'importo di aggiudicazione. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori: Tutte le penali di cui al presente articolo sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, salvo riesame in sede di conto finale. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'istituto della risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 8 (Termini per l'emissione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione)

Entro 30 giorni (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione prevista negli elaborati progettuali e/o da leggi e regolamenti vigenti. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redigere un nuovo certificato che accerti l'avvenuta presentazione della documentazione di cui sopra. Eventuali proroghe a tale termine potranno essere concesse dal Responsabile del procedimento su richiesta motivata dell'Appaltatore se formulate con 10 giorni di anticipo rispetto al termine di cui sopra. Il certificato di ultimazione dell'ultima fase dei lavori può prevedere

l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, per il completamento di lavorazioni di eventuali lavorazioni, indicate nei verbali di presa in consegna anticipata di cui all'art. 17 di tutte le precedenti fasi o manifestatesi dopo la ripresa in carico da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori dell'intero appalto accertata dal certificato del Direttore dei lavori. Nel caso che, su richiesta dell'Amministrazione, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, saranno effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali anche durante l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

Oltre agli oneri di cui all'art. 224 del D.P.R. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

L'Amministrazione procederà alla presa in consegna dei locali/ambienti oggetto dei lavori al termine di ogni singola fase (dopo il verbale di conclusione dei lavori di fase). L'appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza

Art. 9 (Anticipazioni, pagamenti, ritardi e conto finale)

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'Amministrazione appaltante concederà, ove richiesto, l'anticipazione prevista per legge sull'importo contrattuale, ai sensi della L. 28/05/97 n.140 che ha convertito in legge l'articolo 5, comma1, del D.L. 28/3/97 n.79 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia.

Sono previsti n° 5 stati di avanzamento di cui il primo al raggiungimento dell'importo di € 70.000,00 (euro settantamila/00). Sull'importo, del SAL, sarà effettuata la trattenuta dello 0,5% per infortuni, che sarà liquidata a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo. L'emissione del certificato di pagamento avverrà in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente; il pagamento avrà luogo a seguito della relativa contabilità, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. Le fatture relative ai pagamenti di cui sopra deve essere emessa in conformità e a seguito del certificato di pagamento emesso dall'Amministrazione. Con l'emissione del certificato di collaudo verranno svincolate le ritenute di cui sopra, ove nulla osti. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, per la tracciabilità dei pagamenti, l'impresa dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista. Ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010 il conto finale è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà se del caso avviso al Sindaco per la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

L'Appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal D.MEF 3 aprile 2013, n. 55, relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico.

La trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) e indirizzate al codice univoco IPA: UF5HHG.

Ai sensi dell'art. 25 del d.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 80, le fatture elettroniche, complete delle relative coordinate bancarie (IBAN), relative al presente appalto dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti codici:

CIG: 7666760A7D CUP: F66J18000000005.

Tutte le ulteriori informazioni relative alle modalità di fatturazione elettronica potranno essere reperite sul profilo del committente: http://www.inps.it seguendo il seguente percorso: > Avvisi Bandi e fatturazione (tendina in alto) > fatturazione elettronica (a sinistra in basso) > Istruzioni ed esempi per la compilazione (a sinistra in basso).

Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della legge 190/2014, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto; pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo Esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

Articolo 10 (Cauzione definitiva e garanzia per anticipazione)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ovvero previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore						ore	
ha prestato apposita	a cauzione definitiva mediante	[] num	ero [] emessa dalla []in data [], per l'importo di €	[]
(diconsi []), pari al	[]percento dell'importo del pi	resente (contra	tto.			

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova altresì applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

A garanzia della erogazione dell'anticipazione, l'appaltatore ha costituito apposita mediante garanzia media					
numero [emessa dalla []in data [], per l'importo di € [] (diconsi []).		

Articolo 11(Obblighi assicurativi)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Nei modi e nei termini indicati dal disciplinare l'Appaltatore ha prodotto: []

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 12 (Riserve dell'Appaltatore)

Per eventuali divergenze che dovessero insorgere sull'interpretazione del contratto o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione, l'Affidatario potrà formulare riserve entro i 30 giorni successivi al verificarsi dei fatti che le motivano. La formulazione delle riserve può effettuarsi con lettera raccomandata. Entro 30 giorni dalla formulazione delle riserve l'Amministrazione, ovvero il collaudatore, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi in merito. Le riserve dell'Affidatario e le controdeduzioni dell'Amministrazione non potranno avere effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 13 (Trattamento dati personali)

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018 con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore autorizza la Stazione appaltante al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal contratto relativo alla RDO N. []e dalla presente appendice.

Il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS. Incaricato del trattamento è [], in qualità di RUP.

l responsabile esterno per il trattamento dati è il Sig. <mark>I</mark>	1.

Art. 14 (Norme di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda integralmente al «CSA».

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82.

L'Appaltatore	La Stazione Appaltante